

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4761

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ADDARIO, DEL BUE, RENZULLI, D'AMATO CARLO, CERUTTI,
CRISTONI, CELLINI, CAPACCI, DE CARLI, POLVERARI, PIETRINI,
MAZZA, SALERNO, SAVINO**

Presentata il 18 aprile 1990

**Istituzione di un'agenzia per la meteorologia locale e per
la sorveglianza sul territorio (ANAMST)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede l'istituzione dell'« Agenzia per la meteorologia locale e per la sorveglianza sul territorio » (ANAMST).

La suddetta agenzia si configura quale ente di diritto pubblico avente la finalità di realizzare, anche nel nostro Paese, un servizio meteorologico nazionale gestito secondo principi tecnico-scientifici ed economici.

L'istituzione di detto servizio nazionale intende colmare il ritardo del nostro Paese in materia di controllo e gestione dei fenomeni ambientali e di quelli climatici locali in particolare.

Tale ritardo ha comportato situazioni di arretratezza tecnologica con rilevanti ripercussioni sul comparto agricolo, su quello turistico, sui beni culturali ed am-

bientali e, in generale, sulla funzionalità complessiva del sistema socio-economico italiano.

L'assenza di un servizio meteorologico nazionale, quale struttura tecnico-scientifica civile in grado di utilizzare ed applicare tecnologie e capacità professionali secondo una logica di mercato, ha infatti limitato lo sviluppo dei servizi connessi con lo studio della meteorologia, del tele-rilevamento e del controllo del territorio.

Le rilevazioni ed elaborazioni proprie del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, che ha sinora adempiuto con grande validità le crescenti richieste della società civile, tuttavia non hanno potuto sostituirsi ai servizi forniti da un organismo economico in grado di realizzare beni-prodotto e partecipare ad iniziative economiche con aziende italiane

ed estere per lo sviluppo di tecnologie e sistemi.

Inoltre, le finalità di istituto del servizio meteorologico dell'Aeronautica rende i servizi meteorologici forniti a scopi civili accessori alle suddette finalità istituzionali.

Ciò non ha dunque consentito lo sviluppo di prodotti sottoposti a regimi contrattuali, quali ad esempio le previsioni a carattere locale e sui microclimi, destinati al sostegno tecnico di molteplici attività economiche e sociali.

Un moderno ed efficiente sviluppo di comparti specializzati legati agli andamenti climatici (agricoltura, turismo) ovvero che possono utilizzare vantaggiosamente apparecchiature ed impianti quali il telerilevamento (controlli territoriali, beni ambientali, protezione civile, ecc.), richiedono infatti la presenza di un'azienda capace di utilizzare tecnologie e sistemi avanzati fornendo prodotti di valenza economica e sociale.

Si rende necessario che le tecnologie di rilevamento, i modelli matematici previsionali ed in particolare lo studio dei microclimi trovino ampie occasioni di sviluppo e costituiscano destinazioni per investimenti sia pubblici che privati.

Attualmente il servizio meteorologico dell'Aeronautica supplisce alle numerose esigenze di servizi provenienti direttamente da molteplici enti pubblici; tra questi:

il Dipartimento della protezione civile, i Ministeri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, dei lavori pubblici, della marina mercantile;

l'Azienda autonoma di assistenza al volo; la RAI; agenzie di stampa; la SIP; il CNR; le università; l'ISTAT, l'ENEA, l'ENEL, l'ANAS, l'ACI, la FAO;

ed inoltre: tribunali, preture, Avvocatura dello Stato, regioni, enti locali.

Molti di detti enti hanno poi dirette competenze in campo meteorologico e proprie strutture funzionali a specifiche esigenze.

Si pone dunque anche l'esigenza di pervenire ad un coordinamento delle frammentate competenze istituzionali che comportano evidenti diseconomie e, complessivamente, l'assenza di una disponibilità di servizi reali in campo meteorologico.

L'agenzia istituita dalla presente proposta di legge assume dunque anche l'importante funzione di coordinamento delle attività meteorologiche di rilevanza sociale ed economica del Paese, fatte salve le competenze d'istituto dell'Aeronautica militare.

Tale attività di coordinamento risulta infine propedeutica alla partecipazione agli organismi internazionali ed in particolare:

a) Organizzazione meteorologica internazionale (OMM) e agenzia specializzata dell'ONU;

b) Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI);

c) progetti e programmi in ambito CEE.

Con l'istituzione dell'agenzia, il nostro Paese si pone dunque allo stesso livello organizzativo dei Paesi europei ed americani, ove i servizi sono gestiti da organizzazioni civili.

La proposta di legge prevede, all'articolo 1, l'istituzione dell'agenzia e le affida il compito del coordinamento delle attività meteorologiche del Paese, con esclusione di quelle esercitate dall'Aeronautica militare.

Lo stesso articolo specifica la personalità giuridica pubblica dell'agenzia ed il controllo esercitato su di essa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 dell'articolo 1 garantisce l'autonomia organizzativa dell'Aeronautica militare ed i suoi rapporti operativi con la nuova istituzione (Agenzia).

L'articolo 2 indica le finalità che la proposta di legge attribuisce all'agenzia ed i criteri gestionali improntati all'economicità ed all'efficienza.

La lettera *a)* del predetto articolo specifica le caratteristiche, le finalità ed i principi organizzativi cui debbono ispirarsi i servizi posti in essere dall'agenzia: vengono citati in particolare il settore ambientale, quello agricolo e quello dei trasporti.

La lettera *b)* chiarisce le relazioni tra l'agenzia, le altre amministrazioni pubbliche e le organizzazioni internazionali di settore.

La lettera *c)* evidenzia il ruolo della ricerca e della sperimentazione tecnico-scientifica in relazione alle principali attività dell'agenzia: il telerilevamento, la meteorologia e la sorveglianza aerea del territorio e ne precisa la valenza commerciale.

La lettera *d)* regola i rapporti dell'agenzia con l'industria e gli enti di ricerca, autorizzando la stipula di contratti per la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni e realizzazioni; la stessa lettera prevede la stipula di convenzioni a titolo oneroso tra l'agenzia e gli utilizzatori dei servizi da essa forniti quale esito delle attività conoscitive finanziate.

La lettera *e)* completa il quadro normativo della precedente e regola i rapporti finanziari che l'agenzia potrà stabilire con società ed enti sia italiani che esteri al fine di acquisire ed incrementare i propri mezzi tecnici, attivare ricerche, esercitare attività accessorie e complementari; le partecipazioni potranno avvenire anche in posizioni societarie di minoranza.

Le precedenti lettere hanno definito il funzionamento produttivo dell'agenzia e le possibilità di collaborazioni a fini produttivi e conoscitivi; la lettera *f)* illustra i rapporti dell'agenzia con i fruitori dei servizi da essa erogati.

In particolare si precisa l'utilizzo dello strumento della convenzione per l'erogazione dei servizi di consulenza ed assistenza tecnica nei confronti degli enti e delle istituzioni pubbliche.

Il principio enunciato all'inizio dell'articolo 2, inerente l'economicità gestionale, viene ripreso nella lettera *f)*, specificando la possibilità da parte dell'agenzia di stipulare con aziende pubbliche e private

convenzioni a titolo oneroso che assicurino ritorni economici adeguati agli investimenti effettuati.

La lettera *g)* prevede azioni per la promozione e la formazione di operatori specializzati nei campi d'intervento dell'agenzia.

La lettera *h)* chiarisce le modalità attraverso le quali l'agenzia potrà provvedere a talune esigenze finanziarie; in particolare il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà autorizzare la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sui mercati nazionali ed internazionali.

Il comma 2 dell'articolo, infine, precisa che le partecipazioni dell'agenzia alle società o enti di cui alla lettera *e)* del comma 1, vengono autorizzate dal Ministro dell'ambiente e, qualora trattasi di società od enti operanti all'estero, il suddetto Ministro opererà di concerto con il Ministro degli affari esteri.

L'articolo 3 individua le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in merito all'inserimento dell'agenzia tra i servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

Per realizzare tale coordinamento il Presidente del Consiglio dei ministri fornisce all'agenzia gli indirizzi generali, assicurando l'economicità dei servizi da questa forniti e la sua autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

Le lettere *b)*, *c)* e *d)* del suddetto articolo 3 completano il quadro normativo inerente i poteri del Presidente del Consiglio, che riguardano la vigilanza circa il rispetto degli indirizzi generali, l'approvazione dei programmi annuali e poliennali, la nomina e la revoca del presidente e degli altri membri del consiglio di amministrazione ed infine le procedure per lo scioglimento dello stesso consiglio di amministrazione.

L'articolo 4 definisce gli organi dell'agenzia: il presidente, il comitato tecnico-scientifico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il direttore generale.

Gli articoli 5 e 6 regolamentano rispettivamente i compiti del presidente e

del consiglio di amministrazione, definiscono la durata della carica ed i diritti dei membri del consiglio qualora siano dipendenti statali.

L'articolo 7 istituisce il comitato tecnico-scientifico cui viene attribuito il compito di coordinare l'azione di tutti i centri pubblici e privati operanti nelle materie proprie dell'agenzia.

Gli articoli 8, 9 e 10 definiscono le funzioni e le attribuzioni degli altri organi dell'agenzia; in particolare l'articolo 8 tratta del consiglio di amministrazione, l'articolo 9 del direttore generale, l'articolo 10 del collegio dei revisori dei conti.

Gli articoli 11 e 12 dettano le norme riguardanti gli emolumenti, i regolamenti inerenti lo stato giuridico, il trattamento economico del personale e l'amministrazione e la contabilità.

L'articolo 13 individua il patrimonio dell'agenzia che risulta distinto dai restanti beni delle amministrazioni dello Stato, e l'agenzia potrà disporre secondo il regime civilistico.

Lo stesso articolo detta norme riguardanti la destinazione degli utili prodotti nell'esercizio dell'attività economica dell'agenzia.

L'articolo 14 definisce le norme inerenti le entrate e la loro costituzione: si prevede in particolare l'autonomia del consiglio di amministrazione nel fissare i corrispettivi delle prestazioni nell'ambito di criteri definiti.

L'articolo 15 prevede che l'agenzia trasmetta al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri una relazione annuale contenente il bilancio consuntivo, il conto economico e patrimoniale dell'anno precedente, nonché la descrizione delle attività svolte, le iniziative da svolgere negli anni futuri ed il fabbisogno finanziario ad esse connesso.

L'articolo 16 detta, infine, le norme transitorie riguardanti l'organico dell'agenzia, individuando i Ministeri e gli enti dai quali tale personale potrà essere trasferito su richiesta dell'agenzia stessa.

Onorevoli colleghi!

Per assicurare al Paese una rete di servizi tecnici nazionali in grado di supportare efficacemente lo sviluppo economico e sociale, riteniamo indispensabile che si giunga anche nel settore della meteorologia e del telerilevamento all'istituzione di un'organizzazione civile quale è stata individuata nella presente proposta di legge.

Lo sviluppo di servizi tecnologici improntati all'efficienza ed alla economicità costituisce il presupposto indispensabile per l'ammodernamento della pubblica amministrazione e per conseguire significative economie e riqualificare la spesa.

L'istituzione di un servizio meteorologico nazionale avvicina inoltre il nostro Paese alla comunità internazionale, ed europea in particolare, facilitando gli scambi economici, la cooperazione e la ricerca scientifica.

Vi invitiamo pertanto ad approvare con rapidità la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione).

1. Tutte le attività meteorologiche di rilevanza sociale ed economica del Paese sono coordinate dall'Agenzia per la meteorologia locale e per la sorveglianza sul territorio (ANAMST).

2. L'ANAMST ha personalità giuridica di diritto pubblico; ha sede in Roma ed è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'Aeronautica militare, per le esigenze di istituto, mantiene una propria struttura, anche come supporto operativo alle attività dell'agenzia. Un rappresentante delle Forze armate è chiamato a far parte del comitato di cui all'articolo 7.

ART. 2.

(Finalità).

1. L'agenzia provvede con criteri di economicità e di efficienza:

a) all'erogazione di servizi meteorologici a carattere locale ed ai servizi nazionali connessi con la meteorologia, finalizzati all'ambiente, al territorio, all'agricoltura ed al sistema nazionale dei trasporti attraverso la pianificazione, programmazione, organizzazione e gestione di tutte le attività operative impiantistiche e di ricerca funzionali ai suddetti scopi;

b) alle relazioni con amministrazioni pubbliche ed organismi nazionali, in particolare con l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e l'*International Civil Aviation Organization* (ICAO), per quanto attiene lo svolgimento del servizio meteorologico per l'aviazione civile internazionale, al fine di determinare momenti di coordinamento e specifiche attività di collaborazione riguardo ai problemi di

comune interesse e per verificare la validità scientifica, tecnologica ed economica e la complementarità delle attività sviluppate nel contesto di programmi anche di altri Paesi;

c) alla ricerca e promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti il telerilevamento, la meteorologia e la sorveglianza aerea sull'ambiente e sul territorio ed al relativo sviluppo, nonché alla realizzazione e commercializzazione di tecnologie e prodotti tecnologici per le attività dell'agenzia stessa;

d) alla stipula di contratti inerenti studi, ricerche, progettazioni e realizzazioni di programmi, con enti ed imprese industriali di provata esperienza e capacità nel settore, con università nonché con società, istituti ed enti di ricerca. L'agenzia è proprietaria dei prodotti intellettuali e materiali derivanti dai progetti e dai contratti finanziati e può consentirne l'utilizzazione e commercializzazione a titolo oneroso stipulando apposite convenzioni;

e) alla partecipazione, anche in posizione minoritaria, a società o enti operanti in Italia ed all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento di mezzi strumentali, la ricerca applicata nel campo dell'osservazione meteo dall'aria o da terra, l'esercizio di attività complementari, accessorie o comunque connesse con quelle meteo, lo svolgimento di attività coordinate in materia di ricerca applicata;

f) alla promozione, diffusione ed utilizzazione delle conoscenze derivanti dalle attività istituzionali svolte, stipulando con amministrazioni ed enti pubblici apposite convenzioni per attività di consulenza ed assistenza tecnica. Con aziende pubbliche e private l'agenzia potrà stipulare convenzioni per l'utilizzazione scientifica ed applicativa delle proprie tecnologie, assicurando ritorni industriali adeguati agli investimenti effettuati;

g) alla promozione e formazione di specialisti nel campo meteorologico e tec-

nologico nonché delle loro applicazioni, favorendone l'utilizzazione nell'ambito della propria programmazione aziendale;

h) a reperire i mezzi finanziari per le proprie necessità mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale ed internazionale, previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti.

2. La partecipazione alle società o enti di cui alla lettera *e)* del comma 1 deve essere approvata dal Ministro dell'ambiente, di concerto, qualora si tratti di società od enti operanti all'estero, con il Ministro degli affari esteri.

ART. 3.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183:

a) indica gli obiettivi e gli indirizzi generali che l'agenzia deve perseguire nel quadro dei servizi tecnici nazionali, assicurando, in particolare, la resa in economia dei servizi di istituto da questa forniti, la sua autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile;

b) vigila che la gestione dell'agenzia rispetti gli indirizzi indicati;

c) approva i programmi di attività annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'agenzia, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7;

d) nomina e revoca il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'agenzia;

e) promuove le procedure di scioglimento del consiglio di amministrazione dell'agenzia.

ART. 4.

(Organi dell'agenzia).

1. Sono organi dell'agenzia:

- a) il presidente;
- b) il comitato tecnico-scientifico;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il direttore generale.

ART. 5.

(Il presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'ente possono essere dal presidente delegati a consiglieri di amministrazione, al direttore generale e a funzionari centrali e periferici, sentito il consiglio di amministrazione.

ART. 6.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società.

2. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente, restano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

3. I dipendenti dell'agenzia o di altri enti dello Stato nominati nel consiglio sono collocati in aspettativa e hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro nella qualifica maturata al momento della nomina, salvo le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro.

4. Nei confronti dei componenti indicati nel comma 1 trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.

ART. 7.

(Comitato tecnico-scientifico).

1. È istituito un comitato tecnico-scientifico con il compito di coordinare l'azione di tutti i centri pubblici e privati interessati alle azioni di cui all'articolo 1 e collaborare con il consiglio di amministrazione dell'agenzia nel definire priorità, di indirizzo e programmi d'intervento.

2. Il comitato è composto da membri di provata esperienza nel campo della meteorologia.

ART. 8.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'ente. In particolare esso:

a) delibera la nomina del direttore generale e dei vice direttori generali;

b) delibera i bilanci dell'agenzia;

c) delibera i piani annuali e poliennali di attività, nonché i piani di recupero di produttività;

d) formula i programmi straordinari ed i piani di investimento e finanziamento annuali e poliennali;

e) delibera, su proposta del direttore generale, l'istituzione e l'organizzazione

dei servizi, degli uffici e delle unità operative;

f) delibera gli acquisti, le modifiche e le cessioni di partecipazioni societarie nonché gli affidamenti e relative revoche, per quanto indicato al comma 2 dell'articolo 2;

g) ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal direttore generale;

h) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;

i) delibera gli impegni di spesa che non deleghi ad altri organi od uffici;

l) predispone le condizioni generali di contratto che disciplinano le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore e di materia;

m) delibera le nomine dei dirigenti previo parere del direttore generale;

n) delibera la cessione e l'acquisto di beni immobili;

o) delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione finanziario concernente l'anno successivo, nonché, in corso di gestione, le correlative variazioni, ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo ed il conto economico-patrimoniale dell'anno precedente, da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante;

p) delibera sui contratti di valore superiore a 500 milioni di lire e sulle relative controversie;

q) svolge ogni altro compito, nel quadro delle finalità istituzionali dell'ANAMST, non previsto nelle lettere precedenti, di cui abbia carico dal presidente;

r) nomina, nella prima seduta utile, tra i propri componenti, il vice presidente.

2. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con l'intervento di due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se approvate

con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

ART. 9.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione dell'agenzia ed è scelto tra i dirigenti dell'agenzia o tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche nel settore.

2. Dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta.

3. Se dipendente della pubblica amministrazione ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro.

4. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso, sovrintende all'attività di tutti gli uffici, assicurando il coordinamento operativo dei servizi centrali, delle articolazioni territoriali e delle strutture speciali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo. Può proporre al consiglio di amministrazione la nomina di due o più vice direttori generali. Esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio.

5. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

ART. 10.

(Collegio dei revisori).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi:

a) un magistrato della Corte dei conti con qualifica di presidente di se-

zione, con funzioni di presidente, designato dalla Corte dei conti;

b) un dirigente generale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

c) un dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 11.

(*Emolumenti*).

1. Gli emolumenti previsti per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale, i membri del comitato consultivo, e i revisori dei conti sono determinati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro. Il relativo decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale, i revisori dei conti ed i membri del comitato tecnico-scientifico appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato vengono collocati fuori dal ruolo organico di appartenenza per tutta la durata del mandato e percepiscono, in aggiunta alla normale retribuzione, anche l'eventuale differenza tra le indennità di cui al comma 1 ed il trattamento per stipendio, assegni personali ed indennità integrativa speciale nelle misure in godimento.

ART. 12.

(*Regolamenti*).

1. Al fine di predeterminare il quadro delle attività interne dell'agenzia, il consiglio di amministrazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'autorità vigilante, concernenti lo stato giuridico e lo speciale trattamento economico del personale, l'organico e le sue modificazioni,

l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia, il regolamento del comitato tecnico-scientifico, nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità, formulato anche in deroga alle norme sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato. L'approvazione è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro del tesoro per quanto attiene al regolamento di amministrazione e di contabilità, l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti nonché i criteri di conferimento della titolarità degli organi ed uffici.

ART. 13.

(Patrimonio dell'agenzia).

1. I beni mobili ed immobili, trasferiti all'agenzia o comunque acquisiti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 costituiscono patrimonio giuridico ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi l'agenzia ha piena disponibilità secondo il regime civilistico per le esigenze della difesa nazionale.

2. I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'agenzia.

3. Gli utili netti della gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio e per fini di autofinanziamento. Eventuali eccedenze confluiranno nelle casse dello Stato.

ART. 14.

(Entrate).

1. Il consiglio di amministrazione delibera il corrispettivo delle prestazioni e le relative modalità per assicurare il buon andamento della gestione.

2. La valutazione tecnico-economica delle prestazioni viene stabilita sulla base di una adeguata documentazione dei dati

relativi, con riferimento alle condizioni di mercato e all'interesse dell'agenzia.

3. Nella determinazione dei corrispettivi possono prevedersi anche prezzi minimi e massimi.

4. Le entrate dell'agenzia sono costituite:

a) dai proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 e dall'esecuzione dei servizi non industriali;

b) dai ricavi della vendita di pubblicazioni;

c) dai diritti di invenzione e brevetto;

d) da ogni altra eventuale entrata;

e) dal contributo a carico del bilancio dello Stato;

f) da eventuali contributi straordinari a carico dello Stato.

5. Il contributo statale affluisce ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla « Agenzia nazionale di meteorologia locale e sorveglianza sul territorio », dal quale vanno effettuati i prelevamenti in relazione alle effettive necessità di cassa.

ART. 15.

(Relazione annuale).

1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'agenzia trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) una relazione sulle attività svolte per la definizione e la gestione dei programmi realizzati nell'esercizio finanziario, nonché sulle iniziative da svolgere negli anni successivi, con l'indicazione del fabbisogno finanziario;

b) il bilancio consuntivo e il conto economico e patrimoniale dell'anno precedente.

2. Il bilancio deve evidenziare in apposite voci le disponibilità finanziarie de-

stinate alle retribuzioni dei dipendenti dell'agenzia.

3. All'attivo del bilancio aziendale oltre a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 14, affluiscono il corrispettivo delle prestazioni, altre eventuali entrate, nonché gli apporti dello Stato relativi alle seguenti voci:

a) i contributi riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore meteo e sorveglianza, il funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i contributi finanziari diretti per la realizzazione di investimenti per la parte non coperta dagli utili netti dell'agenzia e dai mezzi ricavati dalla contrattazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'agenzia distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano poliennale;

c) sovvenzioni straordinarie, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione.

ART. 16.

(Norme transitorie).

1. Nella prima applicazione della presente legge, nei limiti della copertura della dotazione organica e delle rispettive qualifiche previste nel regolamento di cui all'articolo 12, può essere trasferito a domanda all'ANAMST, il personale operativo, tecnico ed amministrativo in servizio o in congedo del Ministero dei trasporti (DGAC), dell'Azienda autonoma di assistenza al Volo (AAAVTAS), dell'Aeronautica militare, del Ministero dell'ambiente e il personale amministrativo in servizio presso gli istituti bancari di interesse nazionale.

2. Il personale operativo e tecnico deve aver maturato una specifica competenza nel settore del servizio meteo o degli impianti tecnologici ad esso connessi, con almeno tre anni di esperienza nell'ente di provenienza.

3. Il contingente le qualifiche o categorie del personale di cui al comma 2 sono successivamente definiti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri interessati.

4. Il consiglio di amministrazione dell'ANAMST delibera l'assunzione del personale di cui al comma 2 previa valutazione dei requisiti.

5. La delibera di cui al comma 4 è approvata con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Al personale trasferito deve essere assicurato almeno il trattamento economico in godimento e mansioni non inferiori a quelle svolte presso gli enti di appartenenza.